

Associazione di Volontariato
"LA RONDINE" O.N.L.U.S.
V.le Libertà, 32 - Tel. 340 8699448
46029 SUZZARA (Mantova)
Cod. Fisc. 91002720208

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"LA RONDINE Associazione per la promozione e la tutela della salute mentale - ODV"

Art. 1 - Costituzione

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato: "LA RONDINE Associazione per la promozione e la tutela della salute mentale - ODV".
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
3. La durata dell'organizzazione è illimitata.
4. L'organizzazione ha sede in Suzzara (MN), viale della Libertà 32.
5. Il Consiglio Direttivo con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per migliorare la qualità della vita di persone coinvolte, a vario titolo, nella sofferenza mentale, offrire solidarietà e sostegno alle Famiglie con persone affette da disagio psichico, promuovere la tutela dei diritti civili.

Art. 3 - Oggetto

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

Luca B. B. B.
F. B.

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere e tutelare la salute mentale dei cittadini.
- sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche legate al disagio psichico.
- sollecitare un'attuazione corretta e concreta di quanto è stabilito dalle leggi dello Stato Italiano in merito al problema del disagio psichico.
- attivare nel territorio tutte le risorse istituzionali e non istituzionali, propositive. ad una nuova cultura del disagio psichico, in funzione della corretta organizzazione di percorsi sanitari, socio- sanitari e riabilitativi finalizzati all'inserimento dei portatori di disagio psichico nella società.
- tutelare i portatori di disagio psichico e le loro famiglie al fine di evitare e superare situazioni di emarginazione.
- migliorare e creare, in collaborazione con gli operatori del settore, strutture idonee alla cura e alla riabilitazione dei portatori di disagio psichico.
- Promuovere e partecipare alla ricerca e alla sperimentazione di metodi volti a prevenire, curare, riabilitare i pazienti onde promuovere il loro reinserimento

Wika Botta



in strutture occupazionali.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 — Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di Costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché

Vib. Portone

[Signature]

nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione. Il socio minorenni vota per il tramite di un soggetto esercente su di lui la potestà genitoriale.

5. Il numero degli aderenti è illimitato.

6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

7. Nella domanda di ammissione l'aspirante 'aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

8. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del Registro degli aderenti dell'Organizzazione.

10. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie.
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le presentazioni programmate.
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso.

Wila Poltore

Furs

- per decesso.
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

11. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

11. Le esclusioni dei soci vengono sempre ratificate dall'assemblea.

Art.5 — Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e di consultare liberamente i libri sociali e contabili dell'Associazione mediante richiesta scritta al Segretario dell'Associazione che dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta.

Luigi Pottura

[Signature]

- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- di esprimere il proprio voto nelle delibere di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione.
- di eleggere i membri del direttivo.

3. Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione

4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art.6 — Patrimonio — Entrate

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà. Eventuali fondi di

Luca Bortone

[Signature]

riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio.
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili e immobili prelevati all'organizzazione a qualunque titolo. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altri componenti del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specificata).

Art.7— Organi sociali dell'Organizzazione

1. Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti:

Wibes Bottare

[Signature]

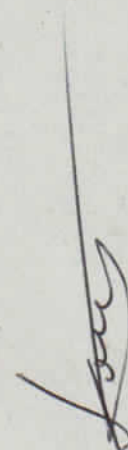
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori qualora eletto.

Le cariche associative sono gratuite

Art.8 — Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all' Organizzazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggendoli tra i soci;
 - nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori eleggendoli tra i soci;
 - nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Libs Bottaro



- approva il bilancio consuntivo e preventivo determinando l'ammontare della quota sociale annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel Registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni delle assemblee sono impegnative per tutti gli aderenti.

7. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto per deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e di liquidazione dell'organizzazione. I

8. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'Ordine del Giorno.

9. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo qualora

Wils Dottore
Fora

siano trascorse almeno 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto e l'eventuale trasformazione, fusione, scissione e scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.14 del presente statuto.

11. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art.9 — Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati (per tre volte consecutive).

2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed uno Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta

Luisa Portaro

[Signature]

ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

5. Le Riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale di scrivere nel registro delle riunioni de Consiglio Direttivo.

7. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- redigere i bilanci e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea, Il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvate dall' Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti)
- nominare il segretario-tesoriere, eventualmente anche tra i non aderenti
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- deliberare in merito alle esclusioni di aderenti
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del

Nikos Poltare

[Signature]

Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nel limite consentito dalle disponibilità previste dal bilancio.
8. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
9. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art.10 — Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranze dei voti.
2. Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi.
 - è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubblica Amministrazione, da Enti e da Privati, rilasciandone

Lilias Babbione

Firma

liberatorie quietanza

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione la relativa funzione viene svolta dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimenti del Presidente.

Art.11 - Collegio dei revisori dei conti

1. L'assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti, costituito da 3 componenti effettivi e un supplente scelti anche tra i non aderenti e, qualora la legge lo imponga, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Art.12 — Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata

Vittorio Bettare

for

successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.13 — Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.14— Modifiche allo Statuto — Scioglimento dell'organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni

Ulas Batture

[Signature]

sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'eventuale trasformazione, fusione, scissione scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico O.d.G..

3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art.15 — Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017

Art. 16- Norme di Funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Wiles Bottone

[Signature]

3 2134 04/10/2022

0,00

TNH22L002134000EE

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TNH

DATA 04/10/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT MANTOVA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2134
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/09/2022 REGISTRATO IL 04/10/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002134

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91002720208 ASSOCIAZIONE LA RONDINE ONLUS
ID. TELEMATICO: TNH22L002134000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91002720208

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

ATTO ESENTE EX ART. 82 D.LGS. 117/2017